

Pubblicato il 18/09/2020

N. 01866/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01292/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2013, proposto OMISSIS, rappresentate e difese dall'avvocato Gaetano Caponnetto, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Daniela Salerno in Palermo, via Sferracavallo 89/A;

contro

Empedocle S.c.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Mangano e Caterina Piraino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano in Palermo, via n. Morello n.40;

per l'annullamento

1) del decreto prot. n. 1380 del 22/5/2013 con il quale veniva statuita l'occupazione anticipata degli immobili siti nel Comune di Racalmuto, di proprietà della ditta OMISSIS;

2) dell'avviso di immissione in possesso e redazione del verbale di consistenza delle predette entità immobiliari fissato per il giorno 18/6/2013, in esecuzione del citato decreto di occupazione anticipata n. 1380/2013;

3) di ogni altro atto e/o provvedimento connessi a quelli impugnati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Empedocle S.c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2020 il dott. Francesco Mulieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il presente gravame la parte ricorrente ha impugnato, censurandoli sotto vari profili di eccesso di potere e di violazione di legge, gli atti indicati in epigrafe riguardanti le aree di sua proprietà (catastralmente individuate al foglio 63, particelle nn. 392, 264, 261 e 258) site nel Comune di Racalmuto interessate dalla procedura espropriativa per *“la realizzazione con ogni mezzo dell'itinerario Agrigento – Caltanissetta A19 adeguamento a quattro corsie della SS 640, tratto dal Km 9+800 al Km 44+400”* (opera rientrante tra le infrastrutture strategiche di cui alla L. n. 443/2001) in relazione alla quale (con Delibera del CIPE n. 156 del 2 dicembre 2005) era stato individuato quale soggetto aggiudicatore l'ANAS s.p.a.

Ha sostenuto che la fattispecie in esame non configurerebbe una mera espropriazione di terreno ma una vera e propria ablazione di entità industriale, in quanto essa non riguarderebbe soltanto i terreni indicati nell'estratto particellare ma il complesso industriale della società nella sua interezza, con conseguente inevitabile definitiva cessazione dell'attività produttiva.

2. - Con decreto presidenziale n. 503/2009, l'istanza di parte ricorrente di misure cautelari monocratiche *ex art.* 56 cod. proc. amm. è stata respinta.

3. - Per resistere al ricorso e sostenere la legittimità dei provvedimenti impugnati si è costituita la Empedocle s.c.p.a. la quale ha eccepito, ancor prima della infondatezza del ricorso, la sua inammissibilità (per non avere impugnato entro i termini decadenziali della dichiarazione di pubblica utilità) e la sua improcedibilità atteso che successivamente alla sua proposizione la parte ricorrente ha proposto autonomo ricorso (r.g.n. 4181/2014) presso questo Tribunale per l'annullamento del decreto definitivo di esproprio (n. 2509 del 28/08/2014) e nell'ambito di tale giudizio - conclusosi in senso sfavorevole per la ricorrente con sentenza del C.G.A. n. 1017/2019 - non avrebbe più coltivato le censure proposte nel presente giudizio con la conseguenza che le stesse dovrebbero ritenersi abbandonate.

4. - Con ordinanza n. 538/2009, la Sezione ha rigettato la richiesta cautelare delle società ricorrenti.

5. - In vista dell'udienza di merito, la Empedocle s.c.p.a. ha depositato una memoria e vari documenti.

6. - Alla pubblica udienza fissata per la sua discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.

7. - Tanto premesso, il Collegio rileva che la procedura espropriativa *de qua* rientra tra quelle d'urgenza *ex art.* 22 bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i. in base al quale l'emanazione del decreto motivato, che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera, avviene "senza particolari indagini e formalità" e l'esatta descrizione delle aree da espropriare avviene al momento dell'immissione in possesso e della consistenza dei luoghi.

Secondo parte ricorrente la dichiarata immissione in possesso e la futura espropriazione non riguarderebbero solo i terreni indicati nell'estratto particellare

ma inciderebbero sul complesso industriale nella sua interezza; l'elencazione delle particelle rappresentate come terreni liberi, sarebbero in realtà occupati dai capannoni industriali esistenti e tali spazi costituirebbero pure pertinenze essenziali e funzionali di tutte le attrezzature industriali dell'azienda. Sarebbe pertanto evidente il travisamento dei fatti e la arbitrarietà nella scelta delle aree soggette alla procedura ablativa con conseguente illegittima compromissione dell'interesse alla conservazione del complesso industriale e commerciale della ricorrente.

La tesi di parte ricorrente non merita condivisione.

Ed invero non è contestato che nella fattispecie in esame il provvedimento di approvazione definitiva del progetto e la dichiarazione di pubblica utilità sono stati regolarmente notificati all'odierna ricorrente (in data 29 agosto 2008) e, pertanto, come correttamente dedotto dalla difesa della Empedocle S.c.p.a., le determinazioni dell'amministrazione in ordine all'individuazione delle aree da espropriare avrebbero dovuto essere contestate con la tempestiva impugnazione della dichiarazione di pubblica utilità e devono ritenersi ormai consolidate, non potendo essere rimesse in discussione in questa sede le scelte progettuali operate dall'amministrazione correlate alla predetta dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e all'approvazione del progetto (giurisprudenza pacifica; cfr. da ultimo, T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 29-08-2018, n. 1557).

Da quanto sopra esposto consegue dunque che, in sede di impugnazione del decreto di occupazione d'urgenza - atto che si limita ad anticipare gli effetti del successivo decreto di esproprio - possono essere fatte valere contestazioni in ordine alla necessità dell'anticipazione stessa degli effetti ma non anche censure connesse alla scelta dell'area da espropriare, effettuata a monte al momento della dichiarazione di pubblica utilità.

Peraltro, anche nel merito, le censure vanno disattese.

Come si evince dalla documentazione versata in atti relativa alla procedura espropriativa in esame, il contraente generale Empedocle S.c.p.a. - delegato all'esercizio dei poteri espropriativi in forza dell'art. 31 del C.S.A. in applicazione dell'art. 6, comma 8, D.P.R. 327/01 - ha comunicato alle ditte interessate dall'esproprio l'avvio del procedimento, informando, altresì, che ai sensi dell'art. 22 bis si sarebbe proceduto senza particolari indagini e formalità all'adozione del decreto motivato di occupazione anticipata e di determinazione provvisoria dell'indennità.

Nel caso di specie:

- le aree oggetto di occupazione in questione ricadono in parte all'interno delle c.d. fasce di rispetto stradale (D.M. 1404/68), qualificate dallo strumento urbanistico di Racalmuto come "inedificabili";
- la prescrizione della let c) del certificato urbanistico, al 1° paragrafo, prevede *"Zona di rispetto Stradale SS 640: Comprendono fasce inedificabili ai lati delle strade a protezione delle stesse secondo il D.M. 1/4/68 n. 1440 (per mero errore indicato n. 3518). È vietata l'edificazione ad eccezione di attrezzature a servizio di strada"*;

Conseguentemente il contraente generale, in ottemperanza delle prescrizioni di PRG comunale, ha classificato le aree interessate dalla presente causa in parte come "non agricole" e in parte come "agricole", disponendone l'occupazione, dapprima con decreti 29 e 30 del 22/9/2009 (oggetto di separato giudizio) e, successivamente con i decreti del maggio 2013 (oggetto del presente giudizio).

In definitiva, considerato che ai sensi del citato art. 22 bis l'emanazione del decreto motivato che ha disposto l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari alla realizzazione dell'opera, avviene "senza particolari indagini e formalità" e che l'esatta descrizione delle aree da espropriare (non la loro identificazione) avviene al momento dell'immissione in possesso e della consistenza dei luoghi, deve ritenersi legittima l'attività posta in essere dalla resistente amministrazione in quanto

fondata su una corretta rappresentazione della situazione di fatto, come risultante dagli atti urbanistici e catastali predisposti dagli enti locali.

8. - Le spese del giudizio, come per legge, seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio a favore della Empedocle s.c.p.a., che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2020, svoltasi in modalità telematiche, da remoto, secondo quanto previsto dall'art. 84 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27/2020, dell'art. 4 del D.L. 30 aprile 2020 n. 28, e dalle successive disposizioni di attuazione, con l'intervento dei magistrati:

Cosimo Di Paola, Presidente

Nicola Maisano, Consigliere

Francesco Mulieri, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesco Mulieri

IL PRESIDENTE
Cosimo Di Paola

IL SEGRETARIO